



COMUNE DI CECINA

Provincia di Livorno

ORDINANZA n. 8 DEL 19-05-2017

Oggetto: Raccolta domiciliare dei rifiuti con il sistema "porta a porta", in loc. San Pietro in Palazzi – Disposizioni riguardanti forme di conferimento ausiliarie.

IL SINDACO

Premesso che:

- con Ordinanza Sindacale del 30 dicembre 2008, n.47 venivano definite le modalità di conferimento dei rifiuti per i cittadini ricadenti nel servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema "porta a porta", effettuato in località San Pietro in Palazzi;
- con successiva Ordinanza Sindacale del 14 gennaio 2011, n.1 venivano modificati gli orari di esposizione dei rifiuti;
- con determinazione 799 del 03/11/2014 veniva effettuata una ricognizione delle aree servite dalla raccolta domiciliare tipo "porta a porta" a San Pietro in Palazzi;

Preso atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale del 18 maggio 2017, n.93, è stata approvata la realizzazione nel centro abitato di San Pietro in Palazzi di quattro postazioni di raccolta stradale per la frazione dell'organico e del multimateriale, al fine di permettere alle sole utenze domestiche ricadenti all'interno del perimetro dell'area soggetta alla raccolta domiciliare "porta a porta", il conferimento dei propri rifiuti urbani qualora impossibilitati, a causa di specifiche occorrenze, ad esporre i suddetti rifiuti con le modalità e gli orari definiti nell'ordinanza sindacale n.1 del 14/01/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale del 18 maggio 2017, n.93, è stata inoltre approvata un variazione del calendario di raccolta domiciliare della frazione organica previsto dal Piano Finanziario 2017, approvato con deliberazione di consiglio comunale n.8 del 19/01/2017, riguardante l'eliminazione del turno di raccolta del venerdì, da attuarsi a partire dal 01/06/2017;

Considerato che le ordinanze sindacali del 30 dicembre 2008, n.47 e del 14 gennaio 2011, n.1 determinano gli orari, le modalità, gli obblighi degli utenti e i divieti posti a loro carico;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito, al fine di prevenire ed eliminare possibili situazioni di degrado che potrebbero verificarsi sulle aree pubbliche e regolare i conferimenti presso le quattro postazioni di raccolta stradale delle suddette tipologie di rifiuti urbani;

Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

1. alle utenze domestiche ricadenti all'interno del perimetro dell'area soggetta alla raccolta domiciliare "porta a porta", qualora impossibilitate a causa di specifiche occorrenze ad esporre i suddetti rifiuti con le modalità e gli orari definiti nell'ordinanza sindacale n.1 del 14/01/2011 e pertanto conferenti i propri rifiuti presso le quattro postazioni di raccolta stradale posizionate a San Pietro in Palazzi, quanto segue:
 - *il conferimento deve riguardare solamente i rifiuti della frazione dell'organico e del multimateriale e deve avvenire esclusivamente negli specifici contenitori;*
 - *il divieto di mescolare rifiuti di diversa tipologia;*
 - *il divieto di danneggiare i contenitori per il conferimento dei rifiuti;*
 - *il divieto di abbandono di rifiuti di qualsiasi tipologia nei pressi delle suddette postazioni;*
2. alle utenze non domestiche ricadenti nell'area servita dal "porta a porta" e alle utenze non ricadenti nell'area servita dal "porta a porta" (come definita nella determinazione n.799/2014), il divieto di conferimento nelle suddette postazioni stradali;
3. resta confermato quanto disposto nella propria precedente ordinanza del 14 gennaio 2011, per quanto non in contrasto la presente ordinanza.

DISPONE

Che alla presente Ordinanza venga data la massima diffusione, anche attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente.

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n.1034 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs n.104/2010), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ovvero, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione.

L'inosservanza dei criteri indicati nel presente provvedimento, in materia di raccolta domiciliare dei rifiuti, determinerà una sanzione amministrativa compresa tra un minimo edittale di € 25,00 ed un massimo edittale di € 300,00, con pagamento di una sanzione pecuniaria di € 50,00 e con applicazione della sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.

La Polizia Municipale è incaricata della sorveglianza e l'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 e 5 della Legge 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Renato Gori, Dirigente del Settore Progettazione Sostenibile del Comune di Cecina.

Il Sindaco
Samuele Lippi

